REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di Massaggiatrice medicale / Massaggiatore medicale

Modifica del 01 OTT. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 19.06.2009 concernente l'esame di professione di massaggiatrice medicale / massaggiatore medicale è modificato come segue:

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

[...]

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto e il relativo titolo complementare:

- **Massaggiatrice medicale con attestato professionale federale, Professional Bachelor / Massaggiatore medicale con attestato professionale federale, Professional Bachelor**
- **Medizinische Masseurin mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor / Medizinischer Masseur mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor**
- **Masseuse médicale avec brevet fédéral, Professional Bachelor / Masseur médical avec brevet fédéral, Professional Bachelor**

La traduzione inglese semplificata è la seguente:

- **Medical Masseuse, Professional Bachelor / Medical Masseur, Professional Bachelor**

[...]

[1] RS **412.10**

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Lucerna, 21.09.2026

Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicale (OdA MM)

Urs Dickerhof
Presidente

Lucerna, 21.09.2026

Association suisse de massage médical (vdms-asmm)

Marcel Kälin
Co-Presidente

Sabrina Hofmann
Direttrice

La presente modifica è approvata.

Berna, 01 OTT. 2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di massaggiatrice medicale / massaggiatore medicale

Modifica del 09 MAR. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 19 giugno 2009 concernente l'esame di professione di massaggiatrice medicale / massaggiatore medicale è modificato come segue:

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
A	Conoscenze teoriche e pratiche	Scritto	3 h	1
B	Tecniche di massaggio e applicazione di terapie fisiche. Postazioni procedurali (esecuzione di tecniche di trattamento nell'ambito dei metodi del massaggiatore medicale e processi di lavoro specifici, valutazione del paziente e pianificazione del trattamento) Postazioni di analisi (capacità del ragionamento clinico e terapeutico, competenza di analisi e argomentazione, linguaggio professionale) Postazioni di simulazione (simulazione di una situazione specifica professionale e giochi di ruolo)	Pratico: percorso con almeno 5 postazioni	4 h	2
C	Analisi caso clinico, presentazione, colloquio specifico	Scritto: consegna prima dell'esame + orale	40 Min.	1
		Totale	7 h 40 Min.	

(...)

[1] RS **412.10**

II

La presente modifica entra in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Lucerna, 12.02.2026

Ente responsabile dell'esame professionale di massaggiatore medico e massaggiatrice medica

L'organo responsabile

OdA MM
Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali

Presidente
Signora Consigliere nazionale
Stefanie Heimgartner

vdms-asmm
Associazione svizzera di massaggio medicale (vdms-asmm)

Marcel Kälin
Copresidente

Sabrina Hofmann
Direttrice

La presente modifica e approvata.

Berna, 9/3/2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale di massaggiatrice medicale, massaggiatore medicale

Modifica del 30 MAG. 2024

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002[1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 19 giugno 2009 concernente l'esame di professione di massaggiatrice medicale, massaggiatore medicale è modificato come segue:

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali (OdA MM)
Associazione svizzera di massaggio medicale (vdms-asmm)

(...)

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da un minimo di 5 e un massimo di 7 membri e nominata dal comitato dell'organo responsabile per un periodo di 4 anni. La commissione GQ è convocata in conformità con i regolamenti citati nell'accordo di partenariato ordinario.

2.12 Il comitato dell'organo responsabile designa la o il presidente della commissione GQ. Per il resto la commissione GQ si autocostituisce. La commissione è presieduta dalla o dal presidente o dal suo sostituto / dalla sua sostituta. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voto, il presidente si avvale del suo potere decisionale. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

[1] RS **412.10**

2.2 Compiti della commissione GQ

(...)

2.22 La Commissione GQ può delegare i compiti amministrativi e la gestione a una segreteria nominata dal comitato dell'organo responsabile.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Würenlos/Aarau, 9.5.2024

Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali (OdA MM)

Stefanie Heimgartner
Presidente OdA MM

Associazione svizzera di massaggio medicale (vdms-asmm)

Carine Papaux
Co-Presidente vdms-asmm

Marcel Kälin
Co-Presidente vdms-asmm

La presente modifica è approvata.

Berna, 30 MAG. 2024

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capo della divisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame concernente l'esame di professione di massaggiatrice medicale, massaggiatore medicale

Modifica del 12 AGO 2019

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 19 giugno 2009 concernente l'esame di professione di massaggiatrice medicale / massaggiatore medicale è modificato come segue:

4.43 Gli esami orali (parte d'esame C) vengono svolti in presenza di almeno due periti che prendano degli appunti del colloquio d'esame e dello svolgimento dell'esame, valutano le prestazioni e definiscono la valutazione di comune accordo.

5.11 (...)

	Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata massima	Ponderazione
A	Conoscenze teoriche e pratiche	scritto	3 h	1

(...)

6.22 La valutazione finale di una parte d'esame corrisponde alla media ponderata dei voti delle relative voci [2] (...)

6.41 L'esame finale è superato se
a) ogni parte d'esame è stata valutata con il voto 4,0 almeno.
b) al massimo due posti della parte B (OSCE) hanno un voto sotto 4,0.

[1] RS **412.10**
[2] Traduzione 25.09.2019

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Glattbrugg, 06.08.2019

Organizzazione del mondo del lavoro
dei massaggiatori medicali (OdA MM)

Felix Müri
Presidente

Martina Michels
Presidente commissione GQ

La presente modifica è approvata.

Berna, il 12 AGO 2019

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame concernente l'esame di professione di massaggiatrice medicale / massaggiatore medicale

Modifica del 30 AGO 2017

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 19 giugno 2009 concernente l'esame di professione di massaggiatrice medicale / massaggiatore medicale è modificato come segue:

Modifica terminologica
La designazione "Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT" viene sostituita da "Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI". Tale modifica si applica all'intero testo del regolamento d'esame.

2.21 (...)

b) stabilisce le tasse d'esame;

(...)

h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;

i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale

(...)

k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;

(...)

[1] RS **412.10**

3.21 g) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[2]

(...)

3.33 abrogato

Il punto 3.34 diventa il punto 3.33.

(...)

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

(...)

4.44 L'esame pratico consiste in almeno cinque postazioni. Almeno un perito valuta la prestazione sulla base di criteri di valutazione predefiniti. Un perito può essere presente a due postazioni al massimo.

4.45 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

(...)

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

(...)

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata massima	**Ponderazione**
A	Conoscenze teoriche e pratiche	Scritto	2,5 h	**1**
B	Tecniche di massaggio e applicazione di terapie fisiche. Postazioni procedurali (esecuzione di tecniche di trattamento nell'ambito dei metodi del massaggiatore medicale e processi di lavoro specifici, valutazione del paziente e pianificazione del trattamento) Postazioni di analisi (capacità del ragionamento clinico e terapeutico, competenza di analisi e argomentazione, linguaggio professionale) Postazioni di simulazione (simulazione di una situazione	Pratico: percorso con almeno 5 postazioni.	ca. 4,0 h	**2**

[2] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1, n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

	specifica professionale e giochi di ruolo)			
C	Analisi caso clinico, presentazione, colloquio specifico	Scritto: consegna prima dell'esame + orale	ca. 1,0 h	1

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

(...)

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

7.12 (...)

7.13 Per la versione inglese si usa la dicitura:

Medical masseuse, Federal Diploma of Higher Education

Medical masseur, Federal Diploma of Higher Education

II

La presente modifica entra in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Sursee, 16.08.2017

Organizzazione del mondo del lavoro
dei massaggiatori medicali (OdA MM)

Felix Müri
Presidente

Martina Michels
Presidente commissione GQ

La presente modifica è approvata.

Berna, 30 AGO 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

OdA mm
Organisation der Arbeitswelt Medizinischer Masseure
Organizzazione del mondo di lavoro dei massaggiatori medicali
Organisaziun dal mund da lavur dals massaders medicinals
Organisation du monde de travail des masseurs médicaux

REGOLAMENTO D'ESAME

Esame di professione

Massaggiatrice medicale
Massaggiatore medicale

19. JUNI 2009

REGOLAMENTO D'ESAME

Esame di professione

Massaggiatrice medicale
Massaggiatore medicale

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Tramite l'esame di professione i candidati dimostrano di disporre delle competenze professionali e personali necessarie per poter svolgere la propria professione quali massaggiatori o massaggiatrici medicali, qui di seguito denominati massaggiatore medicale[1], secondo la seguente descrizione.

Il massaggiatore medicale con attestato professionale federale (MM-APF) è un professionista attivo nell'ambito medico terapeutico. Adotta delle tecniche manuali o vari mezzi per mobilizzare i tessuti, mettendo in atto dei trattamenti terapeutici scientificamente fondati che generano un effetto locale, generalizzato e per via riflessa sui diversi tessuti, organi e sistemi del corpo umano.

Il massaggiatore medicale ricorre prevalentemente a tecniche o applicazioni cosiddette passive atte a diminuire, eliminare o prevenire gli stati anormali e/o patologici, quali per esempio dolori, problemi posturali e tensioni muscolari, con l'obiettivo di recuperare, mantenere e promuovere le normali funzioni motorie desiderate. Siccome un movimento (fase attiva) trova sia la sua origine che la sua conclusione in una posizione di riposo (fase passiva), una fase di riposo modificata, da difetti o patologie, viene ad influenzare la fase attiva del movimento, disturbandola, limitandola o persino rendendola impossibile. Su tale base si delimitano le varie prestazioni richieste nell'ambito terapeutico.
La fase passiva rappresenta infatti l'ambito di competenza del massaggiatore medicale. Egli applica ed esegue prevalentemente i seguenti provvedimenti terapeutici: massaggio classico, massaggio del tessuto connettivo, massaggio delle zone riflesse, drenaggio linfatico manuale, massaggio del colon, massaggio del periostio, termoterapia, idroterapia, balneologia e elettroterapia.

Il massaggiatore medicale apporta un contributo in tutti gli ambiti della catena terapeutica: prevenzione, terapia e riabilitazione. Le sue prestazioni sono rivolte a persone sane e a persone sofferenti per le conseguenze di malattie, infortuni o disturbi congeniti dell'apparato locomotore oppure a persone che desiderano migliorare la motricità e la prestazione dello stesso. Gli utenti possono appartenere a qualsiasi fascia d'età e provenire da diversi ambiti socioculturali.

La professione del massaggiatore medicale si è ormai confermata una professione autonoma. Il massaggiatore medicale si occupa di intervenire con efficacia nell'ambito di disturbi dell'apparato locomotore, operando in autonomia nel caso in cui gli interventi possano essere eseguiti con i soli mezzi del massaggio medicale o ricorrendo, se necessario, ad una collaborazione interprofessionale al fine di garantire le condizioni ottimali per l'applicazione di ulteriori trattamenti richiesti, a condizione che essi rispettino i propri limiti di competenza e non invadano il campo di competenza di altre professioni sanitarie.

[1] La forma maschile vale per entrambi i sessi.

Nel suo ambito di competenza, il massaggiatore medicale esercita in base ad un mandato diretto da parte dell'utente (cliente/paziente) oppure in base alla prescrizione e/o al mandato da parte di terzi.

Il massaggiatore medicale esercita la propria attività in base alle leggi vigenti.

1.2 Organo responsabile

L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

1.21 Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali (OdA MM)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da minimo 5 e massimo 7 membri e nominata dal comitato dell'OdA-MM per un periodo di 4 anni. La convocazione della commissione GQ avviene in conformità agli statuti dell'OdA-MM.

2.12 Il comitato dell'OdA MM designa il presidente della commissione GQ che per quanto riguarda gli altri membri si autocostituisce. La commissione è presieduta dal presidente o dal suo sostituto. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voto, il presidente si avvale del suo potere decisionale.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e si preoccupa dello svolgimento dell'esame stesso;
f) designa i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti della loro convalida;
i) verifica le convalide dei moduli, valuta l'esame finale e decide in merito al conferimento dell'attestato professionale;
j) tratta le domande e i ricorsi;
k) valuta regolarmente l'attualità dei moduli, ne richiede l'aggiornamento e determina la validità temporale delle convalide degli stessi;
l) decide in merito al riconoscimento risp. al computo di altri titoli o prestazioni;
m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolar modo all'aggiornamento del profilo di qualifica in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e gestionali alla segreteria dell'Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori medicali (OdA MM).

2.3 Notifica al pubblico / vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve, per tempo, sia l'invito all'esame finale sia la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali (tedesco/francese/italiano).

3.12 La pubblicazione indica almeno:
a) le date degli esami;
b) la tassa d'esame;
c) il recapito per l'iscrizione;
d) il termine d'iscrizione;
e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

3.21 L'iscrizione deve essere corredata da:
a) un riepilogo della formazione e delle esperienze pratiche professionali;
b) copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per l'ammissione;
c) copie delle convalide dei moduli rispettivamente delle relative conferme di equipollenza;
d) indicazione della lingua d'esame desiderata;
e) copia di un documento di identità con fotografia;
f) estratto del casellario giudiziale.

3.22 Con l'iscrizione il candidato accetta il regolamento d'esame e le condizioni d'esame vigenti.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:
a) ha svolto una formazione professionale di base ed è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di un titolo considerato equivalente;
b) può attestare almeno un anno di esperienza pratica;
c) dispone delle necessarie convalide dei moduli rispettivamente delle relative conferme di equipollenza;
d) non ha nessuna iscrizione nel casellario giudiziale che possa compromettere la sua attività professionale.

Possono essere ammessi all'esame anche candidati portatori di una disabilità che non hanno avuto la possibilità di svolgere una formazione professionale in precedenza, che però hanno effettuato una formazione triennale per massaggiatore medicale specifica e adattata a persone disabili. La stessa deve comprendere dei periodi di pratica clinica nell'ambito delle cure e delle pratiche cliniche. I candidati devono inoltre soddisfare quanto richiesto al punto d).

E' fatta riserva del pagamento della tassa d'esame come da punto 3.41 e della comprovazione della convalida della pratica clinica (modulo 8) prima dell'inizio dell'esame.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentate le seguenti convalide di moduli:

Modulo 1 Rilevazione, interpretazione e documentazione dei dati
Modulo 2 Misure e processi terapeutici
Modulo 3 Applicazione dei provvedimenti terapeutici
Modulo 4 Gestione delle relazioni interpersonali, collaborazione, gestione dei conflitti
Modulo 5 Allestimento del posto di lavoro
Modulo 6 Garanzia della gestione amministrativa e organizzativa
Modulo 7 Garanzia della qualità
Modulo 8 Pratica clinica (vedi punto 3.31 Regolamento d'esame e relative Direttive)

I contenuti ed i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli rilasciata dall'organo responsabile (identificazione dei moduli e esigenze delle relative convalide). I dettagli sono riportati nelle direttive inerenti al presente regolamento e nell'appendice delle stesse.

3.33 La decisione sull'equipollenza di titoli e diplomi conseguiti all'estero è di competenza dell'UFFT.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Una decisione negativa deve indicare la motivazione ed i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale, sono soggetti a una tassa separata a carico del candidato.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira dall'esame entro i termini previsti o deve ritirarsi per motivi validi, viene rimborsato l'importo versato, deducendone le spese amministrative.

3.43 Chi non supera l'esame finale, non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di trasferta, vitto, alloggio e assicurazione durante il periodo d'esame sono a carico del candidato.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidati soddisfano le condizioni di ammissione.

4.12 Il candidato può sostenere l'esame in una delle tre lingue ufficiali italiano, tedesco e francese.

4.13 Il candidato è convocato almeno 6 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
a) il programma d'esame con indicazione del luogo, della data e dell'orario dell'esame finale come pure del materiale didattico che può essere usato durante l'esame;
b) l'elenco dei periti.

4.14 Le domande di ricusa dei periti sono da presentare alla commissione GQ almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame, per iscritto e debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 Il candidato può ritirare la sua iscrizione entro 30 giorni dall'inizio dell'esame finale.

4.22 Oltre tale termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi.
Sono considerati motivi validi:
a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il ritiro deve essere comunicato alla commissione GQ immediatamente, per iscritto e documentandone il motivo.

4.24 Il candidato che, per motivi validi, è costretto ad interrompere l'esame, ha il diritto di completare o ripetere le parti dell'esame non sostenute completamente. L'esito dell'esame viene comunicato soltanto al momento in cui tutte le parti d'esame sono state sostenute.

4.3 Non ammissione e esclusione

4.31 Il candidato che fornisce coscientemente delle informazioni false in merito alle condizioni di ammissione, inoltra delle convalide dei moduli non conseguiti personalmente o tenta in altri modi di ingannare la commissione GQ, non viene ammesso all'esame finale.

4.32 E' escluso dall'esame chi:
a) utilizza del materiale didattico non ammesso;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino a quando la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza dell'esame, periti

4.41 Lo svolgimento dell'esame scritto e dell'esame pratico è sorvegliato da almeno una persona competente che annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione degli esami scritti e pratici viene eseguita da almeno due periti che definiscono la valutazione (voto) di comune accordo.

4.43 Gli esami orali vengono svolti in presenza di almeno due periti che mettono a verbale il colloquio d'esame e lo svolgimento dell'esame, valutano le prestazioni e definiscono la valutazione (voto) di comune accordo.

4.44 I docenti delle formazioni preparatorie, i parenti, gli attuali o precedenti superiori o collaboratori del candidato sono esclusi dalla funzione di perito d'esame.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione dei voti

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. Un rappresentante dell'UFFT è invitato a partecipare a tale riunione.

4.52 I docenti delle formazioni preparatorie, i parenti, gli attuali o precedenti superiori e collaboratori del candidato, sono ricusati al momento della decisione in merito al rilascio dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti d'esame intermodulari e dura:

	Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata massima	Ponderazione
A	**Conoscenze teoriche e pratiche**	**scritto**	**2 ore**	**1**
B	**Tecniche di massaggio e applicazione di terapie fisiche**	**pratico**	**ca. 4 ore**	**2**
C	**Argomentazione e presentazione di casi clinici**	**orale**	**ca. 1 ora**	**1**

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La decisione in merito a tale suddivisione è di competenza della commissione GQ.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

5.23 Nel caso di candidati portatori di una disabilità, la commissione GQ decide, in seguito ad una relativa domanda, sugli adeguamenti da concedere nell'ambito delle esigenze d'esame. Possono essere concesse soltanto delle facilitazioni che favoriscano i candidati per quanto riguarda le pari opportunità e cioè che permettano loro di superare l'esame alle stesse condizioni degli altri candidati. Le facilitazioni non devono in nessun caso compromettere lo scopo dell'esame come da punto 1.1.

6. VALUTAZIONE E VOTI

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti dello stesso viene espressa in voti. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del presente regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le valutazioni delle voci sono espresse con punti interi e mezzi punti come da punto 6.3.

6.22 La valutazione finale di una parte d'esame corrisponde alla media dei voti delle relative voci. E' arrotondata a un decimale. Se la modalità di valutazione non prevede voti di voci, la valutazione della parte d'esame direttamente conseguita viene definita come da punto 6.3.

6.23 La valutazione finale dell'esame corrisponde alla media (ponderata) dei voti delle singole parti d'esame. E' arrotondata a un decimale.

6.3 Valori dei voti

Le prestazioni sono valutate con voti da 6 a 1. Il 4 ed i voti superiori designano delle prestazioni sufficienti. La valutazione prevede soltanto dei voti espressi con mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se ogni parte d'esame è stata valutata con il voto 4 almeno.

6.42 L'esame finale viene anche considerato non superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta allo stesso senza aver motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dello stesso senza aver motivi validi;
- d) deve essere escluso dallo stesso;

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento dello stesso. Chi supera l'esame finale ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia ad ogni candidato un certificato d'esame finale che contiene almeno:
- a) una conferma delle convalide dei moduli richieste rispettivamente delle conferme di equipollenza;
- b) i voti delle singole parti d'esame e la valutazione finale dell'esame;
- c) il superamento o meno dell'esame;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 L'esame può essere ripetuto due volte.

6.52 L'esame di ripetizione considera solamente le parti d'esame in cui non è stata raggiunta la sufficienza.

6.53 Per l'iscrizione e l'ammissione si applicano le stesse condizioni valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dall'UFFT su richiesta della commissione GQ e viene firmato dal direttore dell'UFFT e dal presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale federale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

Massaggiatrice medicale con attestato professionale federale
Massaggiatore medicale con attestato professionale federale

Medizinische Masseurin mit eidgenössischem Fachausweis
Medizinischer Masseur mit eidgenössischem Fachausweis

Masseuse médicale avec brevet fédéral
Masseur médical avec brevet fédéral

Quale traduzione inglese del titolo si consiglia:

Medical masseuse with Federal Diploma of Professional Education and Training
Medical masseur with Federal Diploma of Professional Education and Training

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale federale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.

7.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata, entro 30 giorni dalla sua notificazione, presso il Tribunale amministrativo federale.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative alla non ammissione all'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata, entro 30 giorni dalla sua notificazione, presso il Tribunale amministrativo federale.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Il comitato dell'organo responsabile fissa su proposta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono rimunerati sia i membri della commissione GQ sia i periti.

8.2 L'OdA-MM si assume le spese d'esame nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ trasmette all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. In base allo stesso l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

9.11 Le persone in possesso dell'attestato di capacità di "massaggiatrice medica" o "massaggiatore medico" ottenuto al termine di una formazione svolta secondo le direttive del 16 ottobre 1996 della Croce Rossa Svizzera, possono ottenere l'attestato professionale federale a condizione che siano in grado di certificare un'esperienza professionale svolta in qualità di massaggiatore medicale di almeno un anno (al 100 % o di durata equivalente in caso di impiego a tempo parziale).

9.12 Le persone che intendono ricevere l'attestato professionale federale secondo le disposizioni di cui al punto 9.11, devono presentare, entro il 31.12.2014, una relativa domanda scritta all'OdA MM.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione dall'UFFT.

10. EMISSIONE

Coira GR,

Organizzazione del mondo del lavoro dei
massaggiatori medicali (OdA MM)

Presidente	Responsabile formazione
Wolfgang Eisenhöfer	Heidi Odermatt

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 19. JUNI 2009

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA (UFFT)

Direttrice

Dott.ssa Ursula Renold